

d'Inghilterra. La Commissione potrebbe effettuare un riesame in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario riesaminare l'equivalenza concessa con la presente decisione, anche nel caso in cui i termini degli accordi di cooperazione conclusi tra l'ESMA e la Banca d'Inghilterra non siano rispettati o non consentano una valutazione efficace del rischio che i CSD del Regno Unito comportano per l'Unione o i suoi Stati membri.

- (14) Alla luce delle incertezze che circondano le future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione, nonché del loro potenziale impatto sulla stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri e sull'integrità del mercato unico, la presente decisione dovrebbe cessare di produrre effetti il 30 marzo 2021. La valutazione contenuta nella presente decisione non pregiudica pertanto eventuali future valutazioni delle disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito per i CSD e, in quanto tale, non dovrebbe essere invocata oltre le finalità della presente decisione.
- (15) È opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza e si applichi solo a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito o sia stato prorogato il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
- (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014, le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che consistono nella legge del 2000 sui servizi e i mercati finanziari (*Financial Services and Markets Act 2000*) e nella legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea [*European Union (Withdrawal) Act 2018*], applicabili ai depositari centrali di titoli già stabiliti e autorizzati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Tuttavia, la presente decisione non si applica se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;
- b) è stata presa la decisione di prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Essa cessa di produrre effetti il 30 marzo 2021.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

19CE0494

